Legittimità della revoca dell'aggiudicazione e possibile riconoscimento della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante

Il TAR Campania afferma che non è escluso a priori un possibile riconoscimento della responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui la condotta concretamente tenuta dalla P.A., seppure cristallizzatasi in provvedimenti non illegittimi, si palesi contraria ai principi di buona fede e correttezza

Il TAR Campania – sezione Prima con pronuncia 04/01/2025 n. 61 si è espresso sull'impugnazione promossa da un'impresa partecipante ad una procedura di gara avverso il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto adottato dalla stazione appaltante.

In particolare, il giudice amministrativo ha stabilito che la correttezza della revoca dell'aggiudicazione dell'appalto non esclude, *ex se*, un possibile riconoscimento della responsabilità precontrattuale, nel caso in cui la condotta concretamente serbata dall'amministrazione, seppur manifestatasi tramite provvedimenti legittimi, si palesi contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Il fatto

L'impresa ricorrente impugnava dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell'aggiudicazione per sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento oggetto dell'appalto. La gara aveva ad oggetto l'aggiornamento e il completamento della progettazione preliminare posta a base di gara, della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione delle opere pubbliche.

In particolare, l'impossibilità, invocata dalla stazione appaltante, di realizzare l'opera poggiava, tra le altre, sulle seguenti motivazioni:

- (i) la mancata produzione, da parte dell'aggiudicataria, del progetto esecutivo;
- (ii) la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse che avevano determinato la sottrazione di alcune aree interessate dall'intervento.

La parte ricorrente contestava, invece, che la mancata produzione del progetto esecutivo non era imputabile alla stessa; quanto alle sopravvenienze e la rivalutazione dei motivi di interesse pubblico connessi alla indisponibilità delle aree di intervento (in quanto non più di proprietà dell'amministrazione), trattavasi di circostanze niente affatto sopraggiunte ma ben note alla stazione appaltante da tempo risalente.

Pertanto, con il ricorso presentato, la ditta ricorrente chiedeva: in via principale, la declaratoria di illegittimità della revoca disposta dall'amministrazione in autotutela; in subordine, il riconoscimento di una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante; in ulteriore subordine, il riconoscimento dell'indennizzo *ex* art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990.

La pronuncia del TAR

Il TAR della Campania ritiene parzialmente fondato il ricorso nei sensi e nei limiti appresso esplicitati.

Rileva il Collegio che il **provvedimento di revoca** disposto dall'amministrazione è corretto sussistendo ragioni di opportunità dipendenti da fatti obiettivamente ostativi alla realizzabilità dell'intervento aggiudicato per come originariamente concepito (in particolare il trasferimento di proprietà, sopravvenuto rispetto all'aggiudicazione, di parti delle aree oggetto di intervento). Ne consegue, quindi, la legittimità della revoca gravata, la quale costituisce espressione non irragionevole o illogica del potere discrezionale dell'amministrazione di riesaminare le proprie decisioni ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.

Quanto alla presunta responsabilità precontrattuale in capo all'amministrazione, il TAR osserva che, in linea generale, la non illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione non osta, ex se, al riconoscimento della responsabilità precontrattuale se la condotta concretamente posta in essere dall'amministrazione, benché cristallizzatasi in provvedimenti legittimi, si è palesata contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Tuttavia, nel caso oggetto di gravame, il giudice non ha rinvenuto i presupposti per configurare una responsabilità precontrattuale in capo all'amministrazione.

In particolare non può dirsi, ad avviso del TAR, che alcun legittimo e incolpevole affidamento è stato ingenerato nella società ricorrente da parte dell'amministrazione.

Da ultimo, il Collegio ritiene invece condivisibile la richiesta avanzata dalla parte ricorrente di conseguire l'indennizzo *ex* art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990 per i pregiudizi arrecati dalla (legittima) revoca dell'aggiudicazione (lo stesso deve essere commisurato alle spese sostenute dalla ditta per la partecipazione alla gara).